

Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 1984, n. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Il Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessive L. 1.100 miliardi per il quinquennio 1984- 1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 15.494.000,00 incrementato dell'importo di € 35.522.951,00.

La legge 27.12.02 n.289 (legge finanziaria 2003) non ha previsto ulteriori assegnazioni per le finalità suddette.

Nell'anno 2004, nessuno stanziamento è stato iscritto a valere sul capitolo di spesa 7445.

Nel 2005 è stato stanziato sul capitolo 7445 l'importo di 1 milione di euro interamente pagato.

Nel 2006 sul capitolo 7445 è stato stanziato e interamente pagato l'importo di 1 milione di euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7445
Leggi di riferimento	L.24/7/84, n.363
Modifiche intervenute nel 2006	
Autorizzazioni complessive	€ 40,52

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	38,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	38,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	38,52
d) economie a tutto il 31.12.2006	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2006	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2006**

a) autorizzazioni nel 2006	€	1,00
b) impegni assunti nel 2006	€	1,00
c) pagamenti effettuati nel 2006	€	1,00
d) economie nel 2006	€	-
e) residui propri nel 2006	€	-
f) residui di stanziamento nel 2006	€	-
g) perenzioni nel 2006	€	-

esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	1,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 26 febbraio 1987 n. 49 (artt. 6 e 7)**Nuova disciplina della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo****Scopo della legge**

La legge n.49/87 regola e disciplina la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la cui responsabilità primaria è del Ministero degli Affari Esteri. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli ed è finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita, ambientali e culturali dei Paesi in via di Sviluppo. La cooperazione allo sviluppo si distingue in bilaterale (attività di cooperazione "diretta", cioè dal governo italiano ai governi beneficiari dei PVS) e multilaterale (attività di cooperazione attraverso le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni Finanziarie Internazionali di cui l'Italia è membro).

Funzionamento del Fondo Rotativo

Il Fondo Rotativo (FR) istituito dall'art. 26 della Legge 227/77 fornisce le risorse per finanziare specifici progetti o programmi della nostra cooperazione bilaterale sotto forma di crediti d'aiuto, cioè prestiti a condizioni agevolate. In particolare, l'art. 6 della legge in questione disciplina l'uso dei crediti d'aiuto che possono essere concessi ai PVS. L'art. 7, invece, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale nella creazione di joint venture presso paesi PVS, sempre a valere sulle risorse del Fondo.

Il FR, su cui il MEF ha compiti di sorveglianza e controllo, è una gestione fuori bilancio. Esso infatti si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, alimentato, oltre che dai versamenti provenienti dagli stanziamenti annuali nello stato di previsione della spesa del MEF (capitolo 7415, UPB 3.2.4.4.), dai rientri (in conto capitale e conto interessi) sui prestiti pregressi. Il FR è attualmente gestito da Artigiancassa SpA. Fino al 31 ottobre 2004 esso è stato gestito da MCC SpA.

Capitolo 7415

Gli stanziamenti relativi al capitolo 7415 vengono accordati su base triennale con la legge finanziaria (tabella F), su segnalazione del Dipartimento del Tesoro alla Ragioneria Generale dello Stato – IGPB. Si precisa, inoltre, che, negli ultimi 8 esercizi finanziari, gli stanziamenti in bilancio sono stati pari a 20 milioni di euro annui. Le risorse stanziare sul capitolo vengono versate sul conto di Tesoreria intestato al Fondo Rotativo, contribuendo ad aumentare la dotazione del Fondo stesso. Questo, come già detto, finanzia sotto forma di crediti agevolati (crediti di aiuto) i progetti ed i programmi della cooperazione bilaterale italiana, approvati dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9, legge 49/87) di cui il Dipartimento del Tesoro è membro.

L'Ufficio XI della Direzione III – Dipartimento I del MEF - autorizza di volta in volta il Gestore del Fondo a stipulare con il governo beneficiario la Convenzione finanziaria che disciplina l'utilizzo, l'erogazione e il rimborso del prestito agevolato approvato dal Comitato Direzionale. Il gestore ha la responsabilità della gestione contabile di ciascun credito erogato e della tenuta dei conti. Il MEF e il MAE sono informati sull'andamento del Fondo Rotativo, nel suo complesso e in dettaglio, attraverso l'attività di rendicontazione periodica a cui il gestore è tenuto. Tale attività comprende anche la presentazione alla Corte dei Conti, entro il mese di maggio di ogni anno, del rendiconto finanziario.

A fronte degli impegni assunti dal Governo italiano nelle sedi internazionali, relativi alla cancellazione e conversione dei debiti dei paesi più poveri e del maggior ricorso ai crediti di aiuto

da parte della cooperazione bilaterale, le disponibilità del Fondo (somme non impegnate) si stanno progressivamente riducendo. Per questa ragione, si ritiene necessario procedere a una ricostruzione graduale delle risorse del FR, con aumenti marginali degli stanziamenti sul capitolo 7415, al fine di evitare che nel medio periodo siano necessari stanziamenti considerevoli (intorno ai 100 milioni di euro) per garantirne l'operatività. Da quanto esposto si evince che le risorse che vengono stanziate sul capitolo 7415 non sono richieste per coprire specifiche spese, ma servono ad alimentare il Fondo Rotativo con risorse di bilancio, come peraltro previsto dall'art. 6 della L. 49/87. Per questo motivo, il predetto Ufficio XI della Direzione III DT del MEF ha chiesto che nel triennio 2007-2009 gli stanziamenti per il capitolo 7415 siano pari a 10 milioni per ciascun anno.

Si segnala, inoltre, che il Fondo Rotativo non è il solo strumento che finanzia l'attività di cooperazione bilaterale in attuazione della legge 49/87. Infatti, questa viene finanziata ogni anno con le risorse accordate al Ministero degli Affari Esteri nella tabella C della legge finanziaria, riviste ogni anno per scorrimento.

Si rileva infine che non è stato possibile utilizzare per l'esposizione dei dati contabili i predefiniti quadri riassuntivi, che non si adattano alle specifiche fattispecie operative, data la tipologia del capitolo di spesa, che trasferisce le risorse dai capitoli di bilancio assegnati a fondi rotativi **extra bilancio** costituiti ex lege.

Consuntivo 2006

Stanziamenti 2006 pari a Euro 00

Residui di lettera C Euro 45.291,49 (esercizio di provenienza 2004)

Residui di lettera F Euro 225.000,00 (esercizio di provenienza 2005)

Esercizio 2007

stanziamenti in bilancio pari a Euro 00

Residui di lettera C Euro 291,49

Si precisa che, nell'anno in corso, le somme residue, pari a Euro 270.000,00, sono state utilizzate per la copertura parziale del compenso spettante al Gestore del Fondo Rotativo, Artigiancassa S.p.A., per l'attività svolta nel 2006.

Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 20**Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, importo successivamente elevato a lire 34.000 miliardi dalla legge 23.12.2000, n. 388 art. 83, c. 3 (legge finanziaria 2001).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 - 1a tranche).

Il comma 6 del citato art.20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).

Con Decreti Interministeriali del 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67/88 e n.500/92.

La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.

La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492/93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla già citata legge 135/90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 (quota interessi) e 9552 (quota capitale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2005 autorizzazioni alla stipula dei suddetti mutui per l'importo complessivo di mld di lire 11.243,142 (mln di euro 5.806,779), di cui:

- mld lire 1.500 (mln euro 774,685) a valere ai sensi della legge 500/92 sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
- mld 695 (mln euro 358,938) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora banca O.P.I.)- capofila di un pool di istituti di credito, ai sensi della legge 135/90.
- mln lire 1.180.462 (mln euro 609,657) per mutui stipulati con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
- mln lire 7.869.255 (mln euro 4.064,131) ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20.

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, una parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003), è stata, tra l'altro, assegnata alla titolarità del Dicastero dell'economia e la restante è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31/12/2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data effetto della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31/12/2005), nell'anno finanziario 2006 sono state pagate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 254.521.694,31.

In conseguenza delle operazioni sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione sui quadri riassuntivi dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

Per quanto riguarda, inoltre, il primo triennio di finanziamenti - 1a tranche - (mld lire 11.500 pari ad mln euro 5.939,254) restano ancora da autorizzare mld lire 219,824 pari ad mln euro 113,530.

Per ciò che concerne, infine, l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle successive tranche della spesa prevista dall'art.20 della legge 67/88 le rispettive procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello Stato - IGESPES e dal Ministero della Salute, Amministrazione competente per materia, ai sensi del decreto legislativo n. 430/97.

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 1991, n. 195**Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.**

Il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195, prevede all'art. 6 il reintegro del fondo per la Protezione Civile della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1994, ulteriori reintegri debbano avvenire ai sensi della legge finanziaria. L'onere in questione è posto a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale della spesa nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito a partire dal 2002 il capitolo n. 7446 U.P.B. 3.2.10.3.

Dal 2002 al 2005 sono stati stanziati € 3.211.921.792,00 di cui € 2.867.750.836,00 interamente erogati ed € 344.170.956,00 conservati come residui.

Nel 2006 lo stanziamento di bilancio è stato di € 313.405.370,00 a cui nel corso dell'anno è stato aggiunto con variazione di bilancio l'importo di € 89.966.256,00. I pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono stati pari a complessivi € 373.018.640,00 di cui € 202.146.703,32 a valere sulla competenza ed € 170.871.936,68 a valere sui residui dell'anno 2005. Alla fine dell'anno finanziario 2006 la rimanente competenza pari ad € 231.577.908,68 è stata impegnata per euro € 201.224.922,68 e conservata in bilancio per € 303.52.986,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7446
Leggi di riferimento	L. 3/7/91, n.195
Modifiche intervenute nel 2006	
Autorizzazioni complessive	€ 4.357,96

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	3.615,29
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	3.572,79
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	3.240,77
d) economie a tutto il 31.12.2006	€	
e) residui propri a tutto il 31.12.2006	€	374,52
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2006**

a) autorizzazioni nel 2006	€	403,37
b) impegni assunti nel 2006	€	403,37
c) pagamenti effettuati nel 2006	€	374,52
d) economie nel 2006	€	-
e) residui propri nel 2006	€	201,22
f) residui di stanziamento nel 2006	€	
g) perenzioni nel 2006	€	

esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	837,70
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	392,52

Legge 28.6.1991, n. 208**Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.**

La legge 28.6.1991, n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e in lire 30 miliardi per il 1993.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878 con uno stanziamento in bilancio di lire 20 mld., somma impegnata con D.M. n. 957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 mld. in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di lire 10 mld per l'anno finanziario 1993 e di lire 20 mld per l'anno finanziario 1994.

Successivamente l'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di lire 30 mld come rimodulato dalla succitata legge finanziaria n. 500/93, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1.1.1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pertanto, sul predetto capitolo 7878 poi denominato 7040, sono rimasti i residui 20 mld di lire assegnati in bilancio nell'anno finanziario 1992.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n.208/91, a norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della medesima legge n.208/91, il Dipartimento del Tesoro provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (S.A.L.), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane, ora Direzione Generale per le trasformazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro presentazione da parte dei Comuni beneficiari dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato.

Con D.M. del 28.3.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane sono stati, poi, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

In seguito, inoltre, la legge 28/12/95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha rifinanziato gli interventi previsti dalla legge n.208/1991 per l'importo di lire 10 miliardi, assegnati in bilancio per l'anno finanziario 1996.

Il 31/12/1997 è stato inviato in perenzione amministrativa l'importo di lire 18.813.439.400 pari ad euro 9.716.330,57, residuo dello stanziamento ex 1992 di lire 20 miliardi

Il 31/12/2003 è stata inviata in perenzione la somma di euro 148.740,03 residuo dello stanziamento ex 1996 di lire 10 miliardi.

Nell'anno finanziario 2005 il capitolo è stato soppresso in quanto dotato solo di residui perenti. A partire dal 2005, pertanto, la reiscrizione in bilancio dei residui perenti per il pagamento agli aventi diritto, ai fini del prosieguo dell'attuazione della legge 208/1991, viene effettuata a carico del capitolo 7440 la cui gestione è affidata allo SDAG del Dipartimento del Tesoro.

Nel 2006 sono stati effettuati pagamenti per € 111.969,81 a valere sui residui perenti ex 1992 la cui consistenza, alla data del 31/12/2006 risulta essere pari ad euro 6.969.673,78.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato ex 7040

Leggi di riferimento L. 28/6/1991, n.208 - L. 28/12/1995, n.550

Modifiche intervenute nel 2006

Autorizzazioni complessive 15,49

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	15,46
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	9,34
d) economie a tutto il 31.12.2006	€	0,03
e) residui propri a tutto il 31.12.2006	€	0,14
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	5,98

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2006**

a) autorizzazioni nel 2006	€	-
b) impegni assunti nel 2006	€	0,11
c) pagamenti effettuati nel 2006	€	0,11
d) economie nel 2006	€	-
e) residui propri nel 2006	€	-
f) residui di stanziamento nel 2006	€	-
g) perenzioni nel 2006	€	-

esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,06
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,06
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Leggi nn. 430/91 e 23/96**Interventi e norme per l'edilizia scolastica**

La legge 23 dicembre 1991, n. 430 ha previsto la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa DD.PP. per interventi di edilizia scolastica. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni. Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal 1996.

La successiva legge 431/96 ha rideterminato l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L.135/97).

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L.362/98).

Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l'importo totale di lire 1.569 miliardi (€ 810.320.874,66) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi (€ 75.402.707,26).

Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanziava un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall'anno 2000.

Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall'anno 2001 (L.F.488/99).

Per il terzo piano annuale l'importo dei mutui è di 612 miliardi e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000).

Il secondo triennio autorizza, quindi, la Cassa DD.PP. a concedere mutui per un importo complessivo di lire 1.395 miliardi (€ 720.457.374,23) e con oneri a carico dello Stato per lire 130 miliardi (€ 67.139.396,88).

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037 ora 2302.

La legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato un limite di impegno quindicennale dell'importo di euro 30.987.000,00 a partire dall'anno 2004, quale rifinanziamento delle legge 362/98 (3° triennio – 2° anno) (cap. 7080).

La legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) alla tabella 1, autorizza un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dal 2003 fino al 2017 quale ulteriore rifinanziamento della citata legge 362/98 (3° triennio – 1° anno).

Il totale generale dei mutui che la Cassa DD.PP. è stata autorizzata a concedere ai sensi delle suddette leggi 430/91 e 23/96 ammonta ad euro 2.766.979.846,77.

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, una parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003), è stata, tra l'altro, assegnata alla titolarità del Dicastero dell'economia e la restante è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31/12/2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data effetto della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31/12/2005), nell'anno finanziario 2006 sono state rimborsate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 137.851.081,42.

In conseguenza delle operazioni sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione sui quadri riassuntivi dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante interventi per la ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, all'art. 1, comma 4, ha previsto che, per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994, con onere a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7444, U.P.B. 3.2.10.3.

Gli stanziamenti relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, complessivamente pari a € 10.329.000,00, sono stati interamente pagati.

Lo stanziamento del 2006, pari ad € 2.583.000,00 è stato interamente pagato.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7444
Leggi di riferimento	L. 23/1/92, n.32
Modifiche intervenute nel 2006	
Autorizzazioni complessive	€ 18,06

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	12,90
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	12,90
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	12,90
d) economie a tutto il 31.12.2006	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2006	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2006**

a) autorizzazioni nel 2006	€	2,58
b) impegni assunti nel 2006	€	2,58
c) pagamenti effettuati nel 2006	€	2,58
d) economie nel 2006	€	-
e) residui propri nel 2006	€	-
f) residui di stanziamento nel 2006	€	-
g) perenzioni nel 2006	€	-

esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	2,58
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 - Art. 1**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge 15 ottobre 1981, n. 590, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla predetta legge 590/81 di 170 mld. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi viene stabilito che il medesimo fondo viene rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, le relative somme affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale e denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 mld. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (Legge di conversione del D.L. 328/94), recante "Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 mld. per il '93 e 25 mld. per il '94 a favore del Fondo di solidarietà;
- la legge Finanziaria '95 (Legge 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo per il 1995 di 350 mld.,
- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 mld. per l'anno 1995,
- la L. F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 mld. per il '96;
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 mld. per l'anno '96.

La legge 425/96 (Legge di conversione D.L. 20.6.96 n. 323) ha quindi previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 mld..

La legge finanziaria '97 (legge n. 663/96) indica 250 mld. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a lire 10 mld. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria 1998 (27.12.1997 n. 450) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 mld. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 mld.) ed assegna lire 400 miliardi a favore del Fondo per l'anno 1998. Nel corso dell'anno 1998 sono stati erogati con imputazione al capitolo di spesa n. 8317 lire 317 miliardi.

La legge finanziaria 1999 (23.12.1998 n. 449) ha quantificato in lire 280 miliardi l'autorizzazione di spesa per ciascun anno 1999 al 2001. Nel 1999 si è provveduto alla spesa, a carico del capitolo n. 8317, di lire 186.501.000.000 con decreto n. 456826 del 19.4.1999 di cui 83 milioni in conto residui 1998.

La legge n. 290 del 17.8.99 ha disposto una riduzione all'autorizzazione di spesa 1999 del cap. n. 8317 pari a lire 10 mld..

La legge finanziaria 2000 del 27.12.99 n. 488 ha assegnato lire 280 mld. a favore del fondo per l'anno 2000.

Nei primi mesi del 2000 si è provveduto alla spesa a carico del cap. n. 8130 (ex 8317) di lire 254.273.000.000 con decreto n. 620720 del 21.2.2000 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 1999. Con D.M. n. 624676 del 20.11.2000 sono stati erogati altri 25.727.000.000 a favore del fondo in questione, mentre la legge finanziaria 2001 del 23.12.2000 n. 388 ha stanziato lire 280 mld. per l'anno 2001.

Nei primi mesi del 2001 si è provveduto ad erogare a carico del cap. n. 8130 lire 280.000.000.000 con decreto n. 376862 del 13.2.2001 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 2000. -

La legge 28.12.2001, n. 44 (legge finanziaria 2002) ha assegnato € 185.924.932,00 a favore del Fondo per l'anno 2002 e nello stesso anno si è provveduto ad erogare a carico del capitolo un importo totale di € 185.924.931,74 di cui € 85.989.557,24 in conto residui 2001.

Aggiungasi che nel corso del 2002 sono state approvate dal Parlamento le seguenti ulteriori leggi:

- **Legge 8 agosto 2002, n. 178**, la quale, all'art. 13, comma 4, per le imprese agricole, aventi i requisiti dallo stesso articolo previste, concede ulteriori benefici, da erogarsi secondo modalità e procedure previste dalla legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale), finanziati con un limite di impegno complessivo di € 18 milioni.

- **Legge 13 novembre 2002, n. 256**, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, art. 5, comma 2, che ha stabilito che alle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici dell'estate 2002 si applicano le procedure e le disposizioni di cui alla citata legge n. 185/1992, con una spesa di € 16.428.047,00 per il 2002 ed un limite di impegno quindicennale di € 11.000.000,00 a decorrere dallo stesso anno.

Sotto il profilo della gestione di bilancio dell'anno 2002, oltre ad avere effettuato il pagamento di cui sopra, è stata richiesta la conservazione degli importi di € 85.989.557,50, quale parte della competenza 2002 non pagata, di € 18.000.000,00 previsti dalla citata legge n.178/02 ed € 27.428.047,00 provenienti dalle leggi n.185/1992 e n.256/02.

Per i pagamenti da effettuare per le finalità di cui alle sopra indicate norme, la legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto per il 2003 un importo pari a € 118.000.000,00. Nel corso dell'anno a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale (PG.1) sono stati erogati complessivi euro 135.000.000,00 di cui 21.582.395,50 in conto competenza e euro 113.417.604,50 in conto residui 2002. Sul P.G 2, a valere sul limite di impegno di € 18 milioni, residui del 2002, sono stati erogati in data 20 marzo 2003 e con successivi decreti, nel secondo semestre 2003, sono stati erogati ulteriori 9 milioni di euro, a completamento della quota annuale del limite di impegno sopra citato.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2003 sono stati ulteriormente incrementati dalla legge 24 settembre 2003, n.268, di conversione del D.L. 24 luglio 2003, n. 192, che, all'art. 1, c. 1, ha previsto a favore del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole e cooperative danneggiate dalle calamità naturali del primo semestre 2003, un limite di impegno quindicennale per € 14.108.000,00 a decorrere dallo stesso anno, nonché uno stanziamento di ulteriori € 32.000.000,00 da corrispondere nel medesimo anno. A tali previsioni è stato fatto fronte con variazioni di bilancio per pari importo. Alla chiusura dell'esercizio 2003, gli importi in questione non erogati sono stati conservati in bilancio portando l'ammontare complessivo dei residui ad euro 151.525.604,00.

Con legge finanziaria e legge di bilancio 2004 il capitolo 7411 è stato poi dotato di complessivi euro 143.108.000,00 per l'anno in discorso.

Di tale stanziamento ridotto nel corso dell'anno con variazione di bilancio pari ad euro 50.000.000,00, è stato erogato l'importo di € 21.582.395,50.